



**APPROVATO CON D.G.C.
N. 28 DEL 19.04.2012**

COMUNE DI VILLASALTO

Provincia di Cagliari

SERVIZIO TECNICO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE
DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 12, COMMA 1, DELLA L.R. 5/2007 ED ALL'ART. 92,
COMMA 5 E 6, DEL D.LGS. 163/2006 E SS.MM.**

ART. 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 07.08.2007, n. 5 (nel seguito del presente Regolamento semplicemente "L.R.") e dell'art. 92, comma 5 e 6, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 (nel seguito del presente Regolamento semplicemente "Codice Contratti"), e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno, ovvero in caso di redazione di atti di pianificazione comunque denominato.
2. Il presente Regolamento definisce i criteri e le modalità per la ripartizione, tra il personale dipendente dell'Ente, della somma incentivante di cui al predetto art. 92, comma 5 e 6, del Codice, tra il Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito del presente Regolamento semplicemente "R.U.P.") ed il personale di supporto tecnico ed amministrativo alle dipendenze dell'amministrazione comunale.
3. Gli incentivi di cui al comma 1, vengono erogati al personale dell'ufficio tecnico comunale che ha direttamente partecipato alla redazione e/o conduzione di progetti di opere o di lavori pubblici oppure atti di pianificazione generale.
4. Per personale dell'ufficio tecnico si intende, indifferentemente, sia quello che ha partecipato alla redazione dei progetti o condotto l'opera in quanto responsabile del procedimento, sia quello che ha redatto i piani, indipendentemente dalla sua organica collocazione nella struttura organizzativa dell'Ente.
5. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

ART. 2 - DETERMINAZIONE E COSTITUZIONE DELLA SOMMA INCENTIVANTE PER PRESTAZIONI RELATIVE AD OPERE DI LAVORI PUBBLICI

1. La somma incentivante di cui al precedente art. 1, comma 2, è stabilita, ai sensi del comma 5 del predetto art. 92 del d. Lgs 163/2006, pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro pubblico.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria e ordinaria, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e).
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono altresì riconosciuti quando costituiscono progettazioni relativi a interventi idi cantiere occupazionali e/o interventi ad essi equiparabili eseguiti in economia, in affidamento o con gara d'appalto.
4. Ai fini della determinazione della somma incentivante, debbono essere considerate anche le prestazioni parziali o totali dei progetti inseriti nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici e redatti dal personale dipendente dell'Ente, che non abbiano successiva attuazione, purché la rinuncia alla loro prosecuzione o attuazione non sia derivato da errori ed omissioni di cui all'art. 56, comma 3 della "L.R." da parte del medesimo personale dipendente.
5. L'incentivo viene ripartito, per ogni singolo lavoro pubblico o atto di pianificazione, comunque denominato, tra il responsabile del procedimento, il progettista, il coordinatore per la sicurezza ai sensi del Dlgs. 81/2008 in fase di progettazione, il direttore dei lavori, il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, il collaudatore, nonché tra i collaboratori, sulla base dei criteri di ripartizione contenuti nel presente regolamento, tenendo conto in ogni caso delle responsabilità professionali connesse con le singole prestazioni da svolgere.
6. L'incentivo verrà ripartito tra il personale incaricato, in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato purché abbia prestato servizio per periodi continuativi superiori a 6 mesi ed un giorno, e che abbia partecipato all'attività di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed in fase esecutiva, collaudo e redazione di atti di pianificazione.
7. L'incentivo verrà ripartito, alle medesime condizioni previste dal presente regolamento, anche al personale che al momento della liquidazione dell'incentivo, abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'Amministrazione.
8. L'erogazione dell'incentivo ai soggetti interessati si intende al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dei dipendenti.
9. Nel caso di prestazioni professionali affidate in tutto od in parte a professionisti esterni, il RUP e le figure professionali interne che partecipano alla realizzazione dell'intervento hanno comunque diritto alla corresponsione dell'incentivo per la loro quota.
10. L'attività professionale che dà luogo alla corresponsione al personale dipendente deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei canoni tecnici relativi.
11. Gli importi da corrispondere al personale interessato verranno imputati e liquidati direttamente sulla quota degli stanziamenti annuali per lavori pubblici, ai sensi del combinato disposto dell'art.92 comma 5 e dell'art.93, comma 7 del D.Lgs. 163/06; il compenso incentivante la redazione degli atti di pianificazione sarà iscritto in apposito intervento di spesa nel bilancio dell'esercizio in cui verrà programmata la predisposizione di uno dei suddetti atti.
12. Al Responsabile del Procedimento (R.U.P.) competono le funzioni previste dal suddetto e dal Regolamento approvato con DPR 207/2010, con particolare riferimento agli artt.9 e 10.
13. Sono posti a carico del Comune - ai sensi dell'art. 90, comma 5, primo periodo, del "Codice Contratti" - gli oneri relativi alle polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale dei dipendenti ai quali sono attribuite le funzioni di progettazione; l'importo e le modalità di prestazione dell'anzidetta polizza sono individuati dall'art. 111, comma 1, del "Codice Contratti".

ART. 3 - DETERMINAZIONE E COSTITUZIONE DELLA SOMMA INCENTIVANTE PER REDAZIONE ATTI DI PIANIFICAZIONE

1. La somma incentivante di cui al precedente art. 1, comma 1, è stabilita – ai sensi dell'art. 92, comma 6, del D. Lgs 163/2006, pari al 30% (trenta per cento) della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione, comunque denominato, la cui redazione sia affidata a dipendenti dell'Ente.
2. La ripartizione della somma incentivante di cui al comma 1 viene ripartita, tenuto conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, tra i dipendenti dell'Area Tecnica che abbiano partecipato alla redazione dell'atto di pianificazione secondo le proporzionalità riportate al successivo articolo 8:

ART. 4 - SOGGETTI TITOLARI DEL FONDO INCENTIVANTE E MODALITA' DI FORMAZIONE DELLA SOMMA INCENTIVANTE

1. I soggetti a cui verranno ripartiti gli "Incentivi e spese per la progettazione" sono i seguenti:
 - a) Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) anche nel caso in cui esso coincida con il responsabile del servizio tecnico;
 - b) Tecnico progettista che ha redatto e sottoscritto il progetto o l'atto di pianificazione;
 - c) Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione;
 - d) Direttore dei Lavori;
 - e) Collaudatore dei lavori.
 - f) Collaboratori tecnici ed amministrativi cooperanti nelle attività espletate dei soggetti soprarichiamati;

ART. 5 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Nell'ambito del programma dei lavori pubblici predisposto dal competente organo dell'Amministrazione, la Giunta Comunale individua i progetti o gli atti di pianificazione da redigere;
2. Con provvedimento del Responsabile del Servizio verrà quantificata la somma da impegnare per gli incentivi sui rispettivi capitoli di spesa del Bilancio (o P.E.G.) e verranno affidati i relativi incarichi alle seguenti figure:
 - a) Il Responsabile Unico del procedimento;
 - b) Progettista;
 - c) Direttore dei lavori;
 - d) Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
 - e) Collaudatore;
 - f) Collaboratori tecnici e amministrativi. (Gruppo di lavoro che presterà la propria collaborazione al Responsabile Unico del Procedimento)
3. Nel caso in cui sia necessario ricorrere a consulenze esterne per attività tecniche specialistiche quali indagini geologiche o geognostiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi topografici e altre rilevazioni speciali, prove, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, studi di impatto ambientale, prove di collaudo di strutture e di impianti, ecc., il Responsabile del Servizio, con apposita determinazione, provvederà ad incaricare il soggetto esterno nelle modalità di affidamento previste dal codice ed imputando i relativi onorari ad ulteriori fondi di Bilancio (o P.E.G.) al di fuori di quelli di cui ai commi 1. e 2. dell'art. 2.
4. Qualora ricorra il caso in cui il R.U.P. si avvalga di supporti esterni al Responsabile del procedimento, le quote parti degli incentivi relativi alle attività svolte dal supporto esterno saranno detratti dall'incentivo spettante al personale interno all'amministrazione nelle misure percentuali riportate nella tabella B6 allegata al D.M. 4/4/2001;

ART. 6 - RIPARTIZIONE DELLE SOMME INCENTIVANTI PER OPERE O LAVORI. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI COMPENSI.

1. Le somme di cui all'art. 2, sono ripartite, tenuto conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, tra le figure di cui all'art. 4, per ogni singola opera o lavoro la cui progettazione sia effettuata dal personale dell'Area Tecnica, secondo i seguenti criteri e modalità:

IDENTIFICATIVO	FIGURA PROFESSIONALE	%	
A	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	30%	55%
B	SUPPORTO TECNICO AL R.U.P.	20%	
C	SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL R.U.P.	5%	
D	PROGETTISTA	15%	23%
E	SUPPORTO TECNICO AL PROGETTISTA	4%	
F	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	4%	
G	DIRETTORE DEI LAVORI	8%	22%
H	SUPPORTO TECNICO AL DIRETTORE DEI LAVORI	4%	
I	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	5%	
L	COLLAUDATORE	5%	
T	TOTALE	100%	100%

2. I compensi di cui al precedente comma 1, in caso di prestazioni interne parziali, saranno liquidati in relazione all'approvazione e/o conclusione delle varie fasi progettuali e secondo le seguenti percentuali:

INCIDENZA PRESTAZIONE SULLE FASI DI PROGETTAZIONE		%
1	STUDIO DI FATTIBILITA'	5%
2	PROGETTAZIONE PRELIMINARE	10%
3	PROGETTAZIONE DEFINITIVA	55%
4	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	30%

3. I compensi di cui al precedente comma 1, lett. g), h) ed i), potranno essere liquidati in corso d'esecuzione dell'opera in percentuale corrispondente alla liquidazione dei lavori (fino alla concorrenza del 100 % a lavori ultimati).
4. Qualora la medesima figura ricopra più ruoli tra quelli su elencati le percentuali di applicazione vanno sommate tra loro al fine di ottenere la quota complessiva spettante, mentre nel caso in cui la normativa in vigore non preveda l'obbligatorietà del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o del Collaudatore le rispettive percentuali recuperate verranno ripartite, in parti uguali, tra le figure di cui al precedente comma 1, lett. a), e b), del presente articolo.

5. Le quote parti di cui al precedente comma 1, qualora le corrispondenti prestazioni non siano svolte da dipendenti dell'Ente, in quanto affidate a personale esterno dell'organico dell'amministrazione medesima, costituiranno economie da destinare alla realizzazione dell'opera/lavoro pubblico cui si riferiscono le prestazioni stesse.

ART. 7- RIPARTIZIONE DELLE SOMME INCENTIVANTI PER GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI COMPENSI.

1. Le somme di cui all'art. 3, sono ripartite, tenuto conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, tra i dipendenti dell'Area Tecnica che abbiano partecipato alla redazione dell'atto di pianificazione, comunque denominato, secondo le seguenti modalità e criteri:

COMPITI/RESPONSABILITA'	PROGETTAZIONE ESTERNA E VERIFICA INTERNA	PROGETTAZIONE E VERIFICA INTERNA
R.U.P.	20 %	70 %
SUPPORTO TECNICO AL R.U.P.	10 %	30 %
TOTALI RISPETTO AL 30%	30 %	100 %

2. I compensi di cui al precedente comma saranno liquidati in relazione all'approvazione delle varie fasi e secondo le seguenti percentuali:

FASE	PERCENTUALE
ADOZIONE ATTO DI PIANIFICAZIONE	50 %
APPROVAZIONE DEFINITIVA ATTO DI PIANIFICAZIONE	50 %
TOTALE	100 %

3. Qualora si articoli una pluralità di figure tra quelle elencate al comma 1, le percentuali spettanti di applicazione saranno ricavate dalla sommatoria o dalla sottrazione delle percentuali riportate al fine di ottenere la quota complessiva spettante.
4. Nel caso in cui più figure concorrano ad uno stesso ruolo fra quelli su elencati, competerà al progettista (o ai progettisti) incaricato la quantificazione percentuale delle singole prestazioni rese dai collaboratori che andranno poi comunicate al Responsabile del Servizio che, con propria determinazione, provvederà ad individuare le quote spettanti ai singoli collaboratori tecnici o amministrativi, che hanno partecipato alla redazione dell'atto di pianificazione in conformità alla ripartizione indicata dal progettista che dovrà tenere conto del lavoro svolto, del tempo rispettivamente dedicato, della dedizione mantenuta nei servizi di appartenenza, dell'apporto quantitativo e qualitativo.

ART. 8 - TERMINI E PENALITÀ

1. Con il provvedimento di incarico vengono stabiliti i termini per la conclusione del procedimento di redazione del progetto e dell'atto di pianificazione.
2. In caso di mancato rispetto dei termini come sopra determinati si applica una penale riducendo il fondo dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) per ogni giorno di ritardo.

ART. 9- CAUSE DI ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO DEL COMPENSO INCENTIVANTE

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante:
 - a) i dipendenti incaricati della progettazione nel caso di varianti incorso d'opera originate da errori o omissioni del progetto esecutivo, di cui all'art.132, comma 1 lett.e) del decreto, fatto sempre salvo il diritto dell'Ente di rivalersi ai sensi del comma 2 dello stesso art.132 del decreto;
 - b) i dipendenti incaricati della direzione dei lavori o dei collaudi che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o dal regolamento o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza .

ART. 10- RINVIO DINAMICO ED APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.
2. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.
3. Qualora le aliquote del 2,00% e del 30% dell'art. 2 e 3 fossero modificate con provvedimento legislativo, col contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente Regolamento, questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alle nuove misure.

ART. 11 - NORME FINALI.

1. Le sopraindicate norme si applicano a tutti i progetti, atti di pianificazione, o procedimenti e attività di supporto tecnico-amministrativo rientranti nelle fattispecie previste dal presente Regolamento.
2. Qualora gli incentivi economici previsti dall'art. 92 del "Codice Contratti" fossero variati con provvedimento legislativo, con Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro o con altra disposizione normativa, si provvederà tempestivamente ad aggiornare quanto disposto dal presente Regolamento nel rispetto delle nuove norme.
3. Il presente Regolamento sostituisce, integralmente, eventuali altri regolamenti e/o disposizioni già approvate per la redazione di progetti di opere pubbliche, di lavori e atti di pianificazione da parte del personale dell'Area Tecnica.
4. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della delibera di approvazione.

Villasalto, li 12/04/201